

Roma, 22/12/2011

Prot. n. 38787

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri
Ai Presidi di Facoltà

e p.c. Ai Segretari amministrativi
Ai Coordinatori di Presidenza

LORO SEDI

Oggetto: Regolamento missioni di Ateneo.

Gentili Presidi e Direttori,

abbiamo il piacere di comunicare che con Decreto Rettorale prot. n. 38100 del 20/12/2011 rep. n. 2034/201 è stato emanato il Regolamento missioni di Ateneo. Il testo regolamentare è consultabile sul sito di Ateneo all'indirizzo web <http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament6/index.asp>.

Si segnala che tale disciplina regolamentare recepisce i contenuti del D.M. 23 marzo 2011 del Ministro degli Affari Esteri, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero". In particolare si segnala che il citato D.M. ha previsto per le missioni all'estero, in alternativa al consueto rimborso a piè di lista, la possibilità di corrispondere una somma a titolo di quota di rimborso i cui importi sono stati recepiti nel nuovo regolamento missioni di Ateneo.

Così testualmente l'art. 4 del predetto D.M. 23 marzo 2011:

"1. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni superiori ad un giorno, incluse del viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattrore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui all'articolo 1 e2 del presente decreto.

2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati all'art. 1 del presente decreto.

3. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di quota di rimborso, una ulteriore somma pari alla metà di quelle determinate nell'allegata tabella relativamente al periodo di continuazione. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie di Stati esteri e circa la concessione delle spese di viaggio.

5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente articolo, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta."


Stante quanto rappresentato si comunica che solo recentemente l'Agenzia delle Entrate ha sciolto i dubbi interpretativi in ordine al profilo fiscale da applicare a detta "quota di rimborso" che trova ora disciplina all'art. 6 comma 3 del Regolamento missioni di Ateneo. In particolare è stato chiarito che tale quota costituisce oggetto di tassazione per la parte eccedente l'importo di Euro 77,47 al giorno, in analogia al trattamento fiscale applicato in precedenza per la corresponsione delle diarie per le missioni all'estero fino all'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 31.07.2010, che ha sancito la disapplicazione delle diarie estere.

Si comunica, pertanto, che stante la mancanza presso le strutture di Ateneo di un software di gestione per il pagamento di tale particolare tipo di rimborso, in via transitoria e fino all'adozione del nuovo modulo U-Gov Missioni che sarà introdotto nel corso dell'anno 2012, il trattamento di missione per il solo personale che richieda detta quota di rimborso, alternativo al rimborso analitico a piè di lista, verrà effettuato da parte dell'Ufficio Missioni dell'Area del Personale previa trasmissione del modello di rimborso allegato (All. 1) e trasferimento all'Amministrazione centrale dei fondi per la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento, infine, al limite di spesa per trattamento di missione previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 – in base al quale, a decorrere dall'anno 2011, le spese per missioni, anche all'estero, non possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 – si ritiene utile ricordare che l'art. 29, comma 15, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ha introdotto una deroga a detto limite stabilendo che lo stesso non si applichi alla spesa "effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati" e per tali specifici aspetti si rinvia a quanto già precedentemente comunicato con nota prot. n. 3685 del 01/02/2011.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pasquale Basilicata



Il Rettore
Prof. Guido Fabiani



ALLEGATO 1)

**All'Area del Personale
Ufficio Missioni**

SEDE

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a: _____ il _____ afferente al Dipartimento/Centro: _____

in riferimento alla missione all'estero espletata in _____

dal _____ al _____

RICHIEDE

la corresponsione della somma, a titolo di quota di rimborso, di cui all'art. 4 del D.M. 23 marzo 2011 in alternativa al trattamento economico di missione a piè di lista.

Data _____ Firma _____

Parte riservata al Dipartimento/Centro di spesa

Giorni di missione spettanti: _____

Quota di rimborso spettante: _____,00

Totale complessivo quota di rimborso da liquidare: _____,00

Esercizio finanziario: _____ Capitolo di spesa: _____

N° impegno capiente: _____

Data _____

Il Direttore del Dipartimento

Il Segretario amministrativo